



Associazione Italiana di Volontariato per l'Educazione alla Salute e Sviluppo ODV

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI EDUSA

Il giorno 10/07/2022 alle ore 10:00, in Messina - Via San Paolo dei Disciplinanti n.10, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione dei Soci di EDUSA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VOLONTARIATO PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SVILUPPO OdV, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs. 117/2017;**
- 2) Adozione nuovo Statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci iscritti e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Su designazione unanime dei Soci intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Maria Esposito, che chiama a svolgere le funzioni di Segretaria la dott.ssa Rosa Cavallo, che accetta. La Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno e che risultano presenti **numero 13 Soci** EDUSA regolarmente iscritti e tutti collegati in modalità telematica.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Presidente informa, come da previo invio della documentazione descrittiva e dei riferimenti di approfondimento Internet a riguardo, che, a seguito dell'introduzione del Codice del Terzo Settore con il D.Lgs. 117/2017, sono richieste alle Associazioni regolarmente iscritte nei Registri Regionali delle Associazioni di Volontariato, con i requisiti che ne consentano la traslazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), gli adeguamenti e le integrazioni di legge necessarie affinché l'Organizzazione possa acquisire, una volta trascritta nel RUNTS la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), e contemporaneamente la nuova qualifica di OdV (Organizzazione di Volontariato).

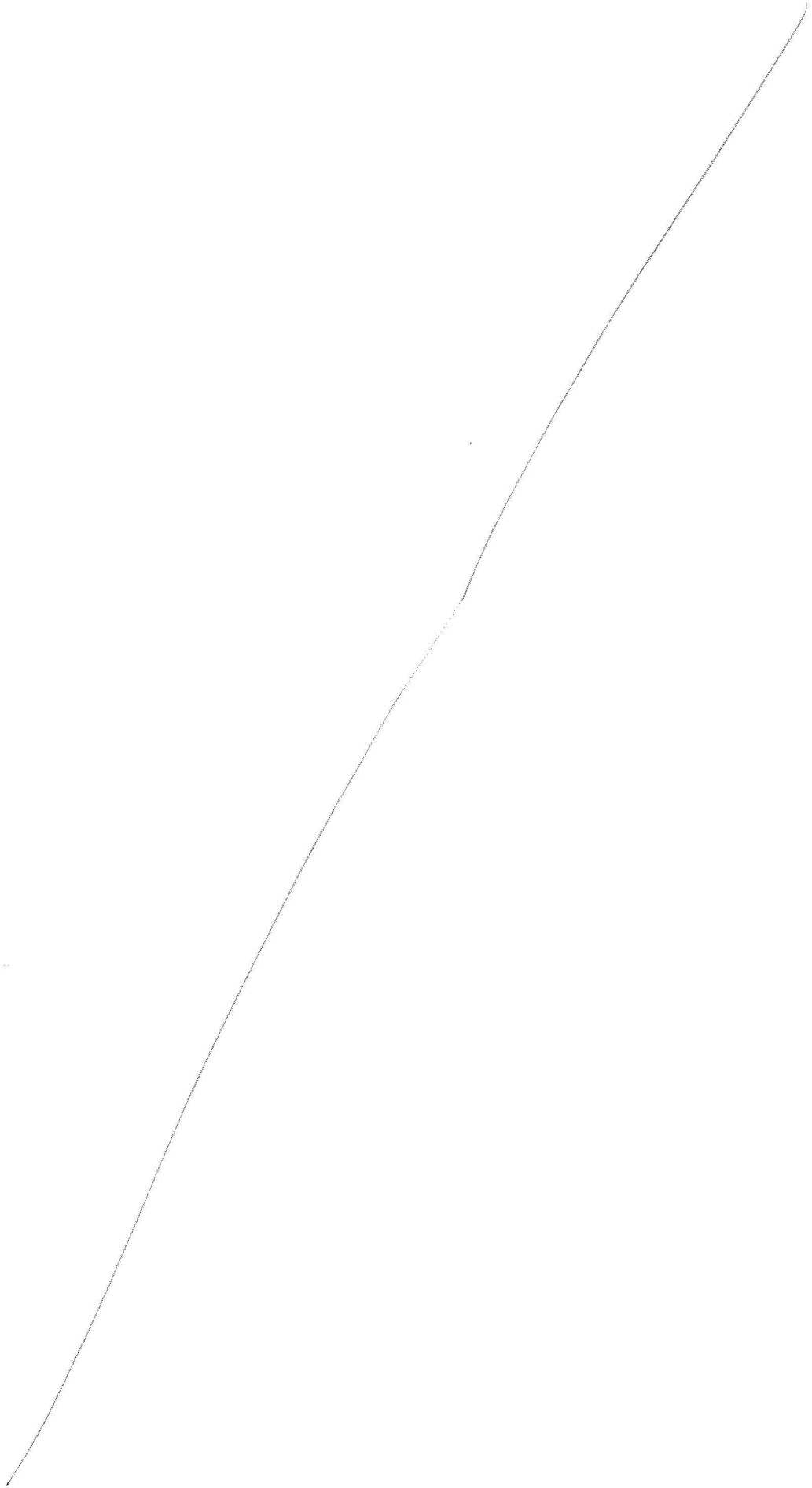
EDUSA – ASSOCIAZIONE ITALIANA di VOLONTARIATO per l'EDUCAZIONE alla SALUTE E SVILUPPO ODV

Codice Fiscale 97080080837

Via della Zecca n.36 – 98122 Messina

Recapiti Telefonici: +39 3289182010 - +39 3926429238

e-mail: edusaovd@gmail.com





In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto deliberato nel precedente punto, la Presidente dà lettura del nuovo Statuto, anch'esso già inviato per tempo via mail, che si propone all'Assemblea di adottare, adeguato e integrato in conformità al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore". Dopo ampia e partecipata discussione l'Assemblea

DELIBERA

- In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, all'**UNANIMITÀ** di aderire all'assunzione di EDUSA della qualifica di ETS di cui al D.Lgs. 117/2017;
- In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, all'**UNANIMITÀ** di approvare l'adozione del nuovo Statuto redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Il nuovo testo dello Statuto viene allegato al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato alla Presidente dell'Associazione dr.ssa Maria Esposito di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

La Presidente viene altresì incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del comma 5) art. 82 del Decreto legislativo 117/17 e l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, così come modificato dall'art. 26 del Decreto legislativo 105/18.

Null'altro essendovi da deliberare, terminate le operazioni di voto effettuate in modalità telematica, l'assemblea si chiude alle ore 20,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente

La Segretaria

Atto registrato a Messina 08 NOV. 2022 di n. 1363 Serie 3
Isola € ATTO ESENTE
€ / di cui € / per imposta di bollo

II° ORIGINALE

() Firma su delega del Direttore Provinciale (L.)*

L'Addetto

Cusmano Lara*

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Francesco Filippo Tiganò

Procedimento di delega Prot. n. 60 del 16/10/2022





Allegato 14 all'atto registrato
in Messina, addì 08 NOV. 2022
N. 1363 53

Associazione Italiana di Volontariato per l'Educazione alla Salute e Sviluppo ODV

STATUTO

EDUSA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VOLONTARIATO PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SVILUPPO ODV Organizzazione di Volontariato

ART. 1

DENOMINAZIONE E QUALIFICAZIONE

L'Associazione EDUSA - Associazione Italiana di Volontariato per l'Educazione alla Salute e Sviluppo ODV, è un'Organizzazione di Volontariato ai sensi degli Artt. 32, 33, 34, 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Organizzazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie.

Il logo distintivo dell'Associazione è costituito da una rappresentazione grafica dell'acronimo EDUSA (prime lettere di Educazione Salute) di colore lilla con poggiata sulla lettera "U" una farfalla del genere *Pieris Edusa* e con scritta alla base "Educazione alla Salute".

ART. 2

SEDE LEGALE E SEDI OPERATIVE

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Messina, Via della Zecca n.36. L'Organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo/Assemblea degli Associati.





ART. 3 DURATA

L'Organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4 PRINCIPI E FINALITA'

L'Organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione è una libera organizzazione, apartitica e aconfessionale, di cittadini che, interpretando le diverse condizioni culturali, professionali, sociali, politiche, opera nel settore della promozione della salute e dello sviluppo, nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, sociale e scolastica, con lo scopo di contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sullo stato di salute della popolazione nel territorio e sulle azioni possibili per migliorarlo e promuoverlo, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, nell'interesse di ogni singola persona, delle famiglie e della collettività.

Al suo interno opta per la trasparenza nella presa delle decisioni, nella gestione e nell'amministrazione, per la democrazia diffusa attraverso il coinvolgimento di tutti gli Associati, per il minor accentramento possibile di cariche, deleghe e incarichi, per l'equità di genere, per l'economia partecipata e la progettazione condivisa, pur nel rispetto delle differenti funzioni e responsabilità assegnate per volontà generale e regolate dallo Statuto.

L'Associazione, che non ha fine di lucro e persegue scopi di solidarietà sociale, si ispira altresì ai principi:

- dell'art.32 della Costituzione Italiana (1948), che sancisce la salute quale *"diritto dell'individuo e interesse della collettività"*;



- della Costituzione dell'OMS (1948), che definisce la salute come *"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia"*, dichiarando che *"il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, opinioni politiche, condizione economica o sociale"*;
- della Ottawa Charter for Health Promotion (1986), che intende la promozione della salute un elemento essenziale per lo sviluppo della salute, come *"processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla"*;

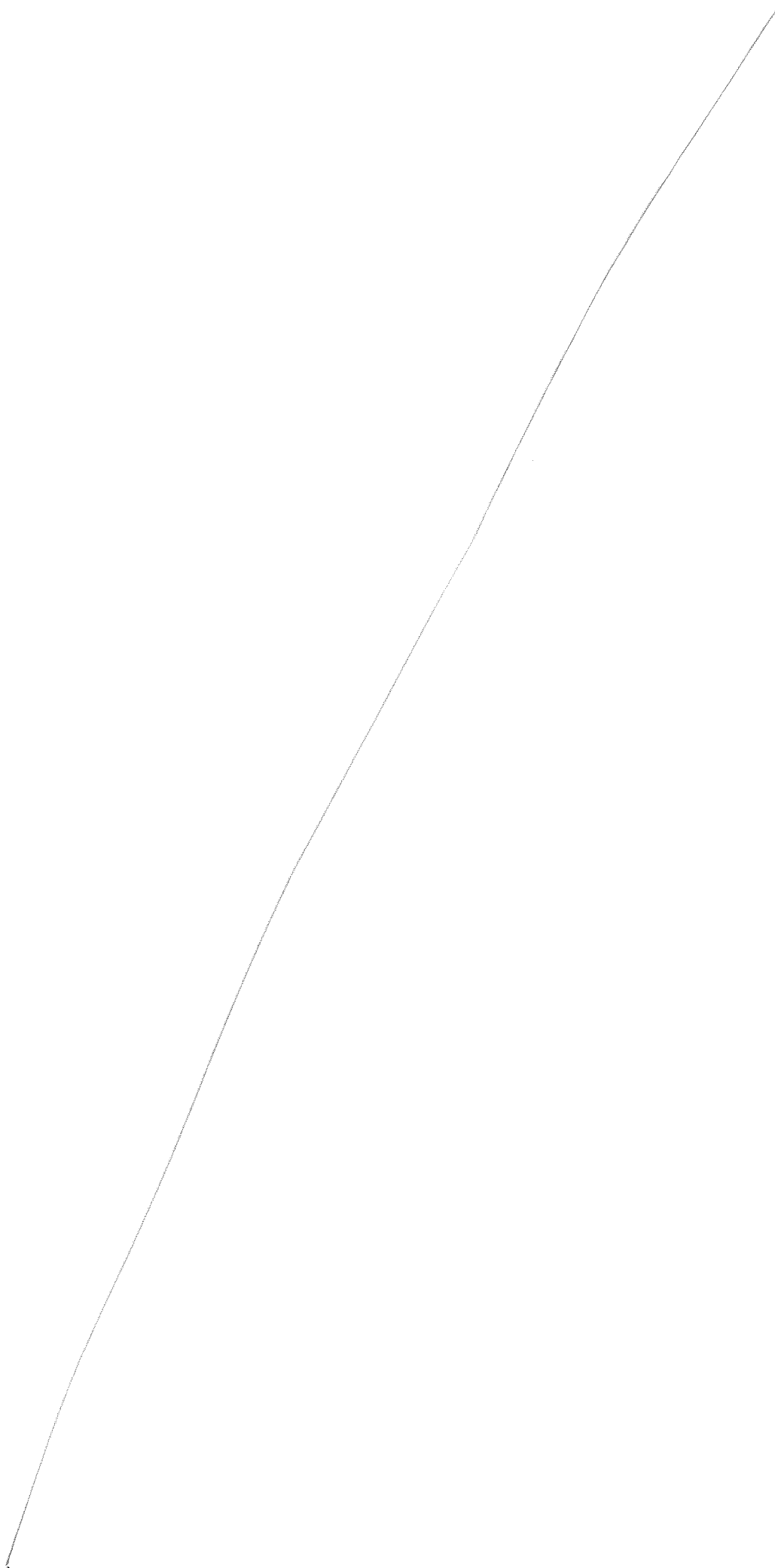
della Dichiarazione dell'OMS "Health21: Health for all in the 21st century" (1998), nella quale si sostiene *"la dignità e il valore di ogni persona, nonché uguali diritti, doveri e responsabilità condivise da parte di tutti nei confronti della salute"*.

Secondo tali principi, per conseguire uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, ciascun individuo e la comunità devono essere in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di modificare l'ambiente o di adattarvi. La salute vista, dunque, come *risorsa di vita quotidiana*, non come *obiettivo di vita*: un concetto positivo, che insiste sulle risorse sociali e personali, oltre che sulle capacità fisiche.

Di conseguenza, la promozione della salute non è responsabilità esclusiva del Settore Sanitario, ma supera anche la mera proposta di modelli di vita più sani, per aspirare al benessere. La *buona salute* è la pre-condizione per il benessere e la qualità della vita, è il riferimento per misurare la riduzione della povertà, la promozione della coesione sociale e l'eliminazione delle discriminazioni.

ART. 5 ATTIVITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche, in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 comma 1):

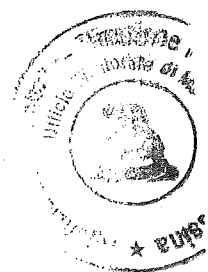




- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione - attraverso un'attività di volontariato offerta dai soci, persone qualificate e competenti che operano sempre e soltanto sotto la propria responsabilità personale e comunitaria in forma continuativa, gratuita e organizzata - intende operare quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell'uomo, diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari:

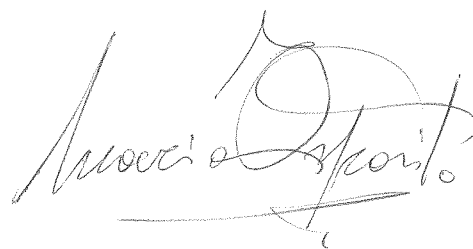
- contribuendo allo sviluppo di una cultura dell'educazione e della promozione della salute e della qualità della vita fondata sulla comunità, che parta dai suoi bisogni nel territorio per conoscere meglio i problemi di salute ed affrontarli adeguatamente;
- stimolando la partecipazione ed il lavoro integrato fra gli operatori dei servizi sanitari, il mondo della scuola e della formazione, le associazioni di volontariato, i cittadini e le Istituzioni;
- promuovendo un processo di *empowerment* nel contesto della promozione della salute, attraverso il quale ciascun individuo, donne e uomini, e i gruppi sociali diventino capaci di riconoscere i propri bisogni



di salute, partecipano ai processi decisionali e realizzano specifiche azioni per soddisfare tali bisogni.

L'Associazione, perseguirà le proprie finalità mediante:

- l'approfondimento scientifico dell'educazione alla salute e lo scambio permanente di esperienze tra soggetti di diversa professionalità e provenienza, rivolti ai propri volontari e a personale specializzato da utilizzare all'interno dell'Associazione, e per la scuola l'informazione e la formazione della comunità scolastica di ogni ordine e grado e dei genitori;
- l'assistenza socio-sanitaria e la promozione di iniziative di formazione, informazione e di ricerca per lo sviluppo dell'organizzazione istituzionale dell'educazione alla salute, attraverso progetti mirati per agire sulle determinanti della salute;
- la raccolta, la produzione e la divulgazione di documentazione informativa, scientifica, metodologica e strumentale attraverso tutti gli strumenti di comunicazione disponibili, per il miglioramento dell'efficacia e della qualità degli interventi educativi;
- l'avvio di iniziative a tutto campo che coinvolgano e facciano essere protagonisti i cittadini, tutti, nessuno escluso, con la possibilità di realizzare un nuovo e più fecondo rapporto tra Istituzioni e Società Civile, nell'intento di sostenere e realizzare lo sviluppo della collaborazione e delle reti per la crescita della salute; mobilitare le risorse per la promozione della salute; aumentare le conoscenze sul modo migliore di agire nella pratica; dare la possibilità di un sapere condiviso; promuovere la solidarietà nell'azione.



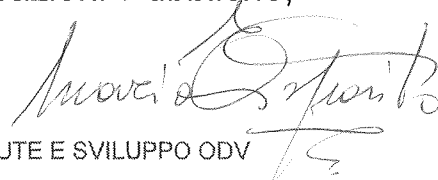


Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante la condivisione delle competenze professionali, delle abilità e delle risorse nel lavoro di gruppo in piena corresponsabilità. Ciascun accordo dovrà essere trasparente, responsabile e fondato su principi etici condivisi, sulla comprensione e il rispetto reciproci.

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con Decreto Ministeriale, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte agli associati, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale ed in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività l'Associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del Decreto Legislativo n.117/17.







ART. 6

VOLONTARI ED ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Associazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



L'Associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

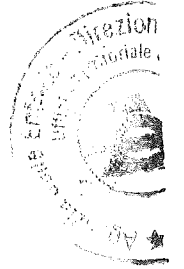
L'Associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7 PATRIMONIO E PROVENTI

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
- dai contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai contributi di Organismi Internazionali;
- dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'Art. 5 del presente Statuto;
- da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
- dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'Art. 6, del Decreto Legislativo n. 117/17.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.





Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8 BILANCIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Conto Consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il Bilancio Consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel Bilancio Consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale e gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

ART. 9 ASSENZA DI SCOPO D LUCRO

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

EDUSA – ASSOCIAZIONE ITALIANA di VOLONTARIATO per l'EDUCAZIONE alla SALUTE E SVILUPPO ODV

Codice Fiscale 97080080837

Via della Zecca n.36 – 98122 Messina

Recapiti Telefonici: +39 3289182010 - +39 3926429238

e-mail: edusaodv@gmail.com



E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 10 ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che Organizzazioni di Volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere associate all'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'Associazione, sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

La suddetta domanda dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Potranno essere associati anche altri Enti del Terzo Settore o Senza Scopo di Lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato Sociale.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.





ART. 11 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali della sede sociale dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea degli associati.

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Associazione.

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12 DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non osservi le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'Assemblea degli associati;

EDUSA – ASSOCIAZIONE ITALIANA di VOLONTARIATO per l'EDUCAZIONE alla SALUTE E SVILUPPO ODV

Codice Fiscale 97080080837

Via della Zecca n.36 – 98122 Messina

Recapiti Telefonici: +39 3289182010 - +39 3926429238

e-mail: edusaodv@gmail.com



- c) che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ART. 13 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

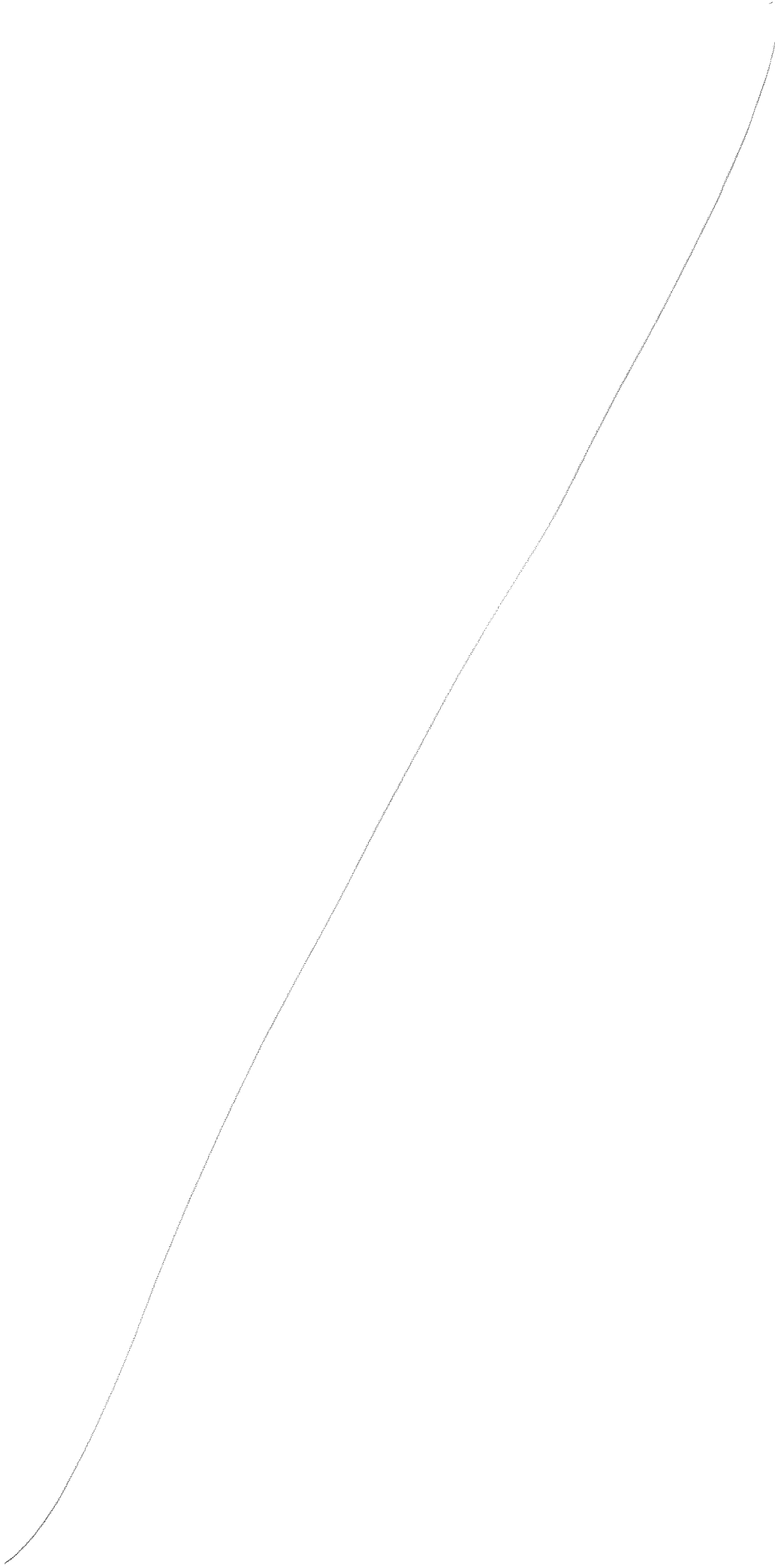
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove nominato, e di eventuali altri Organi Sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

ART. 14 ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Sono Organi dell'Associazione :





- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione;
- d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dagli Associati, a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile.

ART. 15 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, aventi diritto al voto ed in regola col versamento delle quote obbligatorie.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, tramite delega scritta, ciascun associato non può rappresentare per delega più di 2 associati.

L'Assemblea, sia essa Ordinaria che Straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata anche con mezzi telematici (e-mail, PEC, telefax), che ne garantisca il ricevimento da parte degli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con le materie da trattare, l'ora, il giorno e il luogo in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.



L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli Organi Sociali dell'Associazione, provvedendo, per gli anni successivi, alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata dell'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni relative ad eventuali Modifiche dello Statuto e quella relativa allo Scioglimento dell'Organizzazione, spettanti all'Assemblea Straordinaria, dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4 del D.Lgs 117/17, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

ART. 16

FUNZIONI E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera:

- a) La determinazione della quota associativa annuale;
- b) L'approvazione del Bilancio preventivo e Consuntivo ed eventualmente del Bilancio Sociale;



- c) Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- d) Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- e) La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
- f) La nomina del Presidente e Rappresentante legale dell'Associazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;
- g) L'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio Direttivo;
- h) Eventuali modifiche del presente Statuto;
- i) Lo scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 17

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

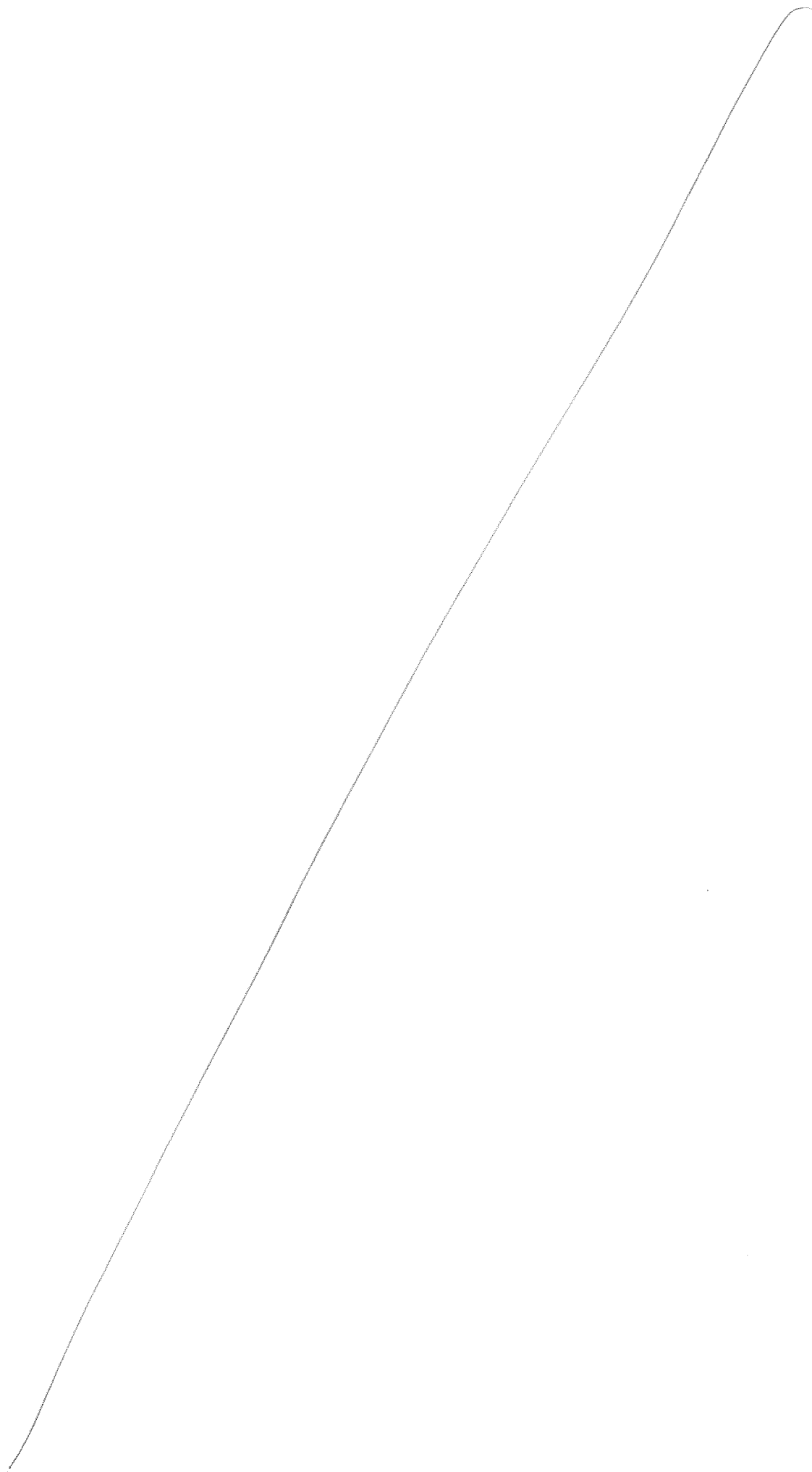
L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 membri associati, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata triennale.

Le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

ART. 18

PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che



sottoporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione in ratifica nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

ART. 19

SEGRETARIO

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un Segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

ART. 20

FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante sistemi di telecomunicazioni secondo le stesse modalità previste dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, nonché di aprire conti correnti presso istituti di credito.

In particolare ad esso spetta inoltre:

- a) deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- b) redigere il bilancio consuntivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto.

Resta riservata all'Assemblea degli Associati la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi associativi.



ART. 21

ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può nominare, anche tra i non associati, l'Organo di Controllo composto da tre componenti effettivi e due supplenti, avente durata triennale.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Art.14 dello stesso



Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'Art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice Civile.

L'appartenenza all'Organo di Controllo è incompatibile sia con la carica di Consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

ART. 22 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea può nominare, anche tra gli associati, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, i componenti del Collegio durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza all'eventuale Collegio dei Probiviri è incompatibile sia con la carica di Consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato



o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 23
SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel precedente Art. 15. La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'Organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

ART. 24
NORMA DI RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia.

de segretario
Rome Cavallò

de Presidente
Mario Spurio

